

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Saverio Ruperto Membro designato dal Conciliatore
Bancario e Finanziario – per le controversie
in cui sia parte un consumatore [Estensore]

Dott.ssa Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U.

III CASO.it

nella seduta del 18.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso dell'8 marzo 2010, il ricorrente, titolare, insieme alla sig.ra [omissis], di un conto corrente presso l'intermediario, espone di avere rilevato nei giorni 10, 11 e 12 luglio 2009 un saldo negativo di euro 269.808,43, con relativa impossibilità di «operare qualsiasi forma di pagamento». Atteso che l'anzidetto conto precedentemente presentava un saldo positivo di euro 370.000,00, parte ricorrente lamenta «che questa situazione – per tutto il tempo in cui è durata – ha tenuto i due ricorrenti in uno stato di forte paura», atteso che – a detta del ricorrente – i due correntisti non avevano «effettuato alcuna operazione che potesse giustificare in alcun modo tale saldo negativo».



Evidenzia altresì di aver richiesto chiarimenti sul punto a mezzo di messaggio di posta elettronica, riscontrato dall'intermediario, il quale sottolineava la dipendenza dell'inconveniente da un problema di carattere tecnico conseguente al rinnovo di un investimento che i correntisti avevano sottoscritto in precedenza.

Con lettera del 18 luglio 2009, i clienti contestavano le ragioni addotte dalla banca, evidenziando che *«l'investimento in questione è stato effettuato tramite un promotore finanziario [...] il 6 aprile 2009 ed ha una scadenza di 12 mesi, conseguentemente non doveva essere rinnovato prima dell'Aprile del 2010»*, e

richiedendo *«alla Direzione [dell'intermediario] quali siano stati i movimenti finanziari effettuati sul suo conto che hanno determinato tale ammanco contabile»*.

Rispondeva l'intermediario con comunicazione del 14 ottobre 2009. Evidenziava *«un'anomalia nelle modalità di re-investimento dell'importo di euro 300.000 vincolato nel [omissis]»*, precisando di avere provveduto all'accreditamento della

somma in data 13 luglio 2009 e non l'11 precedente. Sottolineava, altresì, che *«non è stato generato alcuno scoperto di valuta, pertanto non è stata effettuata alcuna segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia»*, e che l'investimento sottoscritto dai correntisti consisteva in *«un investimento vincolato a scadenza che si rinnova in automatico ogni 3 mesi e prevede l'accredito trimestrale degli interessi maturati»*. In ordine, infine, all'eventuale documento derivato al cliente da quanto accaduto, segnalava l'intermediario di non avere *«rilevato suoi tentativi non andati a buon fine di prelievi bancomat/ pagamenti pagobancomat/ ritiro di liquidità da "circuiti internazionali" - pertanto non è possibile quantificare un danno oggettivo»*.

Con nota del 23 novembre 2009, i clienti contestavano *in toto* il contenuto del sopra descritto riscontro offerto dalla banca, rilevando, segnatamente, che lo



scoperto contabile registrato aveva effettivamente precluso ai medesimi l'utilizzo di qualsivoglia mezzo di pagamento dispositivo delle somme oggetto del conto. Formulavano, quindi, all'intermediario la seguente domanda: *«Come sono stati utilizzati i soldi, suoi e di sua moglie, nei giorni 11, 12, 13 di Luglio 2009, giorni nei quali [l'intermediario], negando loro qualsiasi possibilità di spesa, di fatti, li ha espropriati?»*.

Con comunicazione del 15 dicembre 2009, la banca forniva riscontro alla nota dei clienti, ribadendo il contenuto della propria precedente lettera e, in particolare, che *«era presente un'anomalia nella quantificazione del saldo disponibile nei giorni del 11-12 luglio 2009»*.

Nel ricorso il cliente denuncia in particolare:

1) *«Violazione e falsa applicazione del decreto lgs. n. 385/1993. Motivazioni incongrue e insufficienti»,* poiché *«[l'intermediario] [...] ha omissis di rendere note le operazioni che hanno determinato tale stato di cose»;*

2) *«Risposte pretestuose»;*

3) *«Risposte non rispondenti ai fatti»;*

4) *«Motivazioni contraddittorie e perplesse»;*

5) *«Violazione e falsa applicazione delle previsioni contrattuali del conto corrente [omissis]. Motivazioni pretestuose, non rispondenti ai fatti e insufficienti per difetto di ragionevolezza»*, giacché nel periodo interessato il saldo passivo ha impedito ai clienti l'utilizzo dei servizi di pagamento connessi alla titolarità del conto.

A fronte di quanto precede, il ricorrente conclude affinché questo Collegio riconosca in favore dei correntisti le seguenti somme, *«maggiorate della misura*



corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione stragiudiziale»:

- 1) euro 3.000,00 *«per la paura patita dai due clienti»;*
- 2) euro 1.500,00 *«per la illegittima disattivazione dei servizi di pagamento»;*
- 3) euro 1.000,00 *«per la incomunicabilità dell'intermediario, che non ha rilasciato copia delle operazioni e ha fornito delle risposte tardive e del tutto carenti nelle spiegazioni»;*
- 4) euro 500,00 *«a titolo di spese per consulenze e di procedura».*

Replica la banca a mezzo di controdeduzioni del 13 aprile 2010. L'intermediario specifica che quanto accaduto deve essere imputato a *«un problema tecnico di rinnovo dell'investimento»*, nel senso che, avendo stipulato il ricorrente un investimento da 300.000 euro in data 9 aprile 2009 (con valuta 15 aprile 2009) per una durata complessiva di 12 mesi, ma *«rinnovato trimestralmente al fine di contabilizzare gli interessi»*, *«il saldo disponibile negativo è stato generato dall'addebito di 300.000 euro dovuti al rinnovo del PCT e dal tardivo accredito del valore nominale più interessi di 302.100 euro che è stato disposto il giorno 13 luglio, e non il 10/07/2009»*. Puntualizza l'intermediario che, comunque, alcun pregiudizio sarebbe derivato ai clienti dall'inconveniente sopra descritto *«né da un punto di vista dell'addebito di interessi passivi né per quanto attiene l'autorizzazione all'utilizzo degli strumenti di pagamento»*. Per quanto concerne, più nello specifico, quest'ultimo aspetto, rileva di non avere riscontrato alcun tentativo di operazione di pagamento o di prelievo sul conto in questione. Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Diritto

La presente questione verte intorno alla imputabilità delle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal tardivo accredito di una somma in favore del correntista, che, nello specifico, ha cagionato un saldo disponibile fortemente negativo (-269.808,43 euro) nel periodo compreso tra il 10 e il 13 luglio 2009.

Il Collegio osserva preliminarmente che la presente controversia non pertiene a servizi di investimento resi dall'intermediario, bensì a un asserito disservizio nella gestione del conto corrente acceso dal ricorrente presso l'intermediario stesso.

Sussiste pertanto la competenza dell'ABF a decidere sul caso in questione.

Venendo al merito della controversia, occorre osservare che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata, non appare oggetto di contestazione tra le parti, atteso che l'intermediario si limita a imputare l'incorveniente a un difetto di coordinamento cronologico relativo al rinnovo automatico di un investimento

precedentemente sottoscritto dai correntisti. All'addebito della quota capitale (effettuato dalla banca in data 10 luglio 2009), ha fatto seguito l'accredito della medesima cifra, maggiorata degli interessi frattanto maturati, il 13 luglio 2009. Accredito, quest'ultimo, che la medesima banca qualifica come «tardivo» nelle proprie controdeduzioni.

Non è da dubitare, quindi, circa la imputabilità dell'accaduto alla responsabilità dell'intermediario. In tal senso, giova rilevare non solo la esplicita ammissione di tardività dell'accredito, ma anche l'assenza di giustificazione in capo al presente meccanismo. Dall'esame del foglio di sottoscrizione dell'investimento, depositato agli atti della presente controversia, emerge che l'investimento di cui si tratta è «vincolato a scadenza che prevede l'accredito trimestrale degli interessi maturati».

Ne deriva che l'obbligo della banca ha ad oggetto l'accredito degli interessi, fermo

restando che la scelta del meccanismo di storno della quota capitale e successivo riaccredito della medesima maggiorata degli interessi maturati, pur rientrando nella discrezionalità dell'intermediario, deve comunque tenere indenne il cliente dalla impossibilità di utilizzare il conto.

Inoltre, poiché la banca resistente opera *on line*, alla medesima deve essere imputato l'eventuale problema tecnico nella gestione del rapporto.

Affermata nei termini che precedono la responsabilità dell'intermediario, sono da verificare le eventuali conseguenze risarcitorie dalla medesima derivanti.

Parte ricorrente richiede la liquidazione di varie voci di pregiudizio, che appare utile analizzare separatamente.

È chiesto in primo luogo il ristoro del danno non patrimoniale, nella misura di euro 3.000,00 (euro 1.500,00 per ciascuno dei titolari) «per la paura patita dai due clienti». La richiesta non può essere accolta. La lettura dell'art. 2059 cod. civ.

offerta dai noti recenti interventi della Cassazione, impone, fuori dei casi in cui il danno è stato prodotto da un reato ovvero la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge (ipotesi, all'interno delle quali la presente controversia non può essere ricompresa), di subordinare il riconoscimento di un danno risarcibile ai seguenti presupposti: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale e b) che il pregiudizio sia grave e il nocumento non consista in meri disagi o fastidi (cfr. Cass. 27 maggio 2010, n. 12938). Siffatti presupposti non ricorrono nel caso qui portato all'attenzione di questo Collegio. L'interesse che si assume leso è infatti sicuramente privo di rilevanza costituzionale. Del resto anche la sentenza Cass. 13 maggio 2009, n. 11059, citata da parte ricorrente a sostegno della propria richiesta, si innesta nel solco della delineata ricostruzione della figura del danno non patrimoniale, dato che



riconosce la risarcibilità del danno da patema d'animo e preoccupazione in un caso in cui il fatto lesivo integrava gli estremi di un reato, con ciò adottando una soluzione del tutto in linea con l'art. 2059 cod. civ., a norma del quale – giova ricordare – *«Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge»*.

Richiede, inoltre, il pagamento di euro 1.500,00 *«per la illegittima disattivazione dei servizi di pagamento»*. Osserva tuttavia il Collegio, da un lato, che, nonostante parte ricorrente abbia dichiarato di essere in grado di provare la impossibilità di effettuare operazioni sul conto nel detto periodo *«con gli scontrini delle transazioni negate»* (cfr. lettera inviata alla banca il 23 novembre 2009), agli atti della presente controversia risulta una sola attestazione negativa per l'importo di euro 45,00; dall'altro, e in ogni caso, che la circostanza addotta non può essere assunta a indice di un danno subito, in quanto non è dimostrata la conseguenza pregiudizievole in ipotesi derivante dalla mancata disponibilità di detta somma di denaro.

Quanto alla richiesta di euro 1.000,00 *«per la incomunicabilità dell'intermediario, che non ha rilasciato copia delle operazioni e ha fornito delle risposte tardive e del tutto carenti nelle spiegazioni»*, essa non appare suscettibile di accoglimento, in quanto non esprime alcun nocumento ulteriore per il ricorrente rispetto a quelli sopra descritti, risolvendosi nella richiesta di un mero danno punitivo.

Quanto alla richiesta di euro 500,00 *«a titolo di spese per consulenze e di procedura»*, essa è inaccoglibile nei suoi termini esatti, giacché del tutto sfornita del necessario supporto probatorio. È tuttavia ragionevole, ad avviso del Collegio, ritenere che il ricorrente abbia impegnato parte del proprio tempo nel tentativo di comprendere le ragioni dell'ammanco riscontrato, e ciò a prescindere dal fatto che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

egli si sia rivolto a terze persone per ricevere da queste consulenze di carattere professionale. In questa prospettiva, sembra trovare giustificazione il riconoscimento a favore del ricorrente di una somma a titolo di danno patrimoniale, che può essere quantificata nella misura di euro 350,00.

Per l'insieme delle ragioni che precedono, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE